

901

CONTRATTO DI CESSIONE IN PROPRIETA' DI ALLOGGIO

246413

POPOLARE COSTRUITO A TOTALE CARICO DELLO STATO CON

PAGAMENTO RATEALE DEL PREZZO

Trascritto il 5 LUG 1967

al n. 36876 d'ordine e

al n. 33739 particolare

(D.P.R. 17-1-1959, n. 2 e successive modificazioni)

Con la presente scrittura privata da valere quale pubblico atto, tra i sottoscritti:

1) - Dottor RINALDI Car-melo, nato il 25 luglio

1914 a Francavilla Fontana

Dirigente dell'UFFICIO DEL REGISTRO di BRINDISI

quale rappresentante per legge dell'Amministrazione Finanziaria, domiciliato

per la carica presso la sede dell'Ufficio del Registro predetto;

2) - Grand'Uff.Com.te VALLARINO Ubaldo, nato il 16

giugno 1913 a La Spezia, domiciliato in Brindisi

il quale agisce unicamente nella sua qualità di Presidente dell'ISTITUTO

AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRIN-

DISI (I.A.C.P.), Ente gestore delle Case di tipo popolare costruite a totale

carico dello Stato, e:

3) - SPAGNOLO Filippo, nato il 9 febbraio 1920 a

Brindisi e qui domiciliato alla via Trasimeno

PREMESSO

che il Signor SPAGNOLO Filippo assegnatario

di un alloggio popolare, costruito a totale carico dello Stato, in base alla

D.L.C.P.S. 10/4/1947
Legge n. 261 alloggio compreso nel fabbricato posto nel Comune

di BRINDISI alla Via Trasimeno piano =

scala A interno 5 composto di Numero 3 vani utili e numero

2 accessori, ha chiesto, ai sensi del D.P.R. 17-1-1959, N. 2 e successive

modificazioni, la cessione in proprietà dell'alloggio predetto con pagamento

rateale del prezzo di cessione;

— che, a seguito d'istruttoria della pratica, è stata accolta la domanda di cessione in proprietà del Signor **SPAGNOLO Filippo**

TUTTO CIO' PREMESSO

si addivene alla stipula del presente contratto.

ART. 1° — La narrativa che precede forma parte integrante del presente contratto.

ART. 2° — Il presente contratto vincola da una parte l'Amministrazione finanziaria e dall'altra il Signor **SPAGNOLO Filippo** ed i suoi eredi ed aventi causa.

ART. 3° — Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 17-1-1959, N. 2 e successive modificazioni, il Signor **Dr. RINALDI Carmelo**

nella sua qualità di legale rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, vende al Signor **SPAGNOLO Filippo** che accetta per sè, suoi eredi ed aventi causa l'alloggio, compreso nel fabbricato sito nel

Comune di **Brindisi** alla Via **Trasimeno**

piano = scala **A** interno **5** composto di numero **3**

vani utili e di numero **2** accessori, oltre la proprietà pro-quota e l'uso in comune delle cose indivise.

L'alloggio confina Nord: con Via Ofanto, ad Est con int. 4

a Sud con I.A.C.P., ad Ovest con via Trasimeno

e la sua consistenza meglio risulta dalla relativa planimetria che, firmata dalle parti, viene allegata al presente contratto sotto la lettera "A"

Il fabbricato predetto, di cui fa parte l'alloggio di che trattasi, è segnato nel

Catasto Edilizio Urbano alla Partita **2234** mappale **55** subalterno

295/5 del Comune di **Brindisi** in testa Istituto

Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi

us. e Demanio dello Stato prop. - piano II - Ctg. **A/3/2^** - vani **6,00** - Rendita di **£. 2.388**



COPIA XEROGRAFICA
DELLA
SENTENZA
IL CONSERVATORE
DR. MARIA CONCETTA CICCIO



L'alloggio viene venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, senza l'obbligo, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di ulteriori opere di ultimazione o miglioria.

Il compratore dichiara di aver perfetta conoscenza dello stato materiale e giuridico dell'alloggio e pertanto di ricevere in proprietà l'immobile, come sopra venduto, con tutte le servitù attive e passive e nello stato, modo e condizioni in cui si trova, senza veruna garanzia per vizi occulti.

ART. 4° — La presente compravendita viene fatta ed accettata ai sensi dell'art. 14 della legge 27-4-1962, N. 231, per il prezzo di Lire **DUEMILIONI TRECENTOSESSANTANOVEMILA DUECENTOCINQUANTACINQUE** (L. 369.255) pari al cinquanta per cento (50%) del costo di costruzione dell'alloggio da pagarsi in numero

300 rate mensili costanti posticipate di Lire **SETTEMILANOVECENTO**

===== (L. 7.900 =) cadauna, senza interessi

per anni **venticinque** (**25**), entro e

non oltre la fine di ciascun mese.

Il versamento delle rate mensili di ammortamento, come sopra stabilito, sarà effettuato unicamente sul conto corrente postale numero 26-1585 intestato a « I.A.C.P. Servizio Alienazione Stabili Erariali - Brindisi » e vincolato a favore dell'Erario con la seguente dizione « Prelievi solo con postagiro a favore della Tesoreria Provinciale - Sezione di Brindisi ».

Ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 17-1-1959, N. 2 il trasferimento della proprietà dell'alloggio avverrà quando il prezzo suindicato sarà stato integralmente pagato.

Il presente atto dovrà essere subito trascritto e volturato a spese dell'acquirente, mentre il successivo atto di quietanza attestante l'avvenuto pagamento dell'intero prezzo dell'alloggio sarà registrato e trascritto a cura e spese dell'acquirente non appena detto prezzo sarà stato corrisposto.

L'acquirente potrà in qualsiasi momento provvedere al pagamento in unica soluzione della quota capitale non ancora corrisposta.

La mancata corresponsione di sei rate consecutive importa la decadenza del diritto di acquistare la proprietà. Entro i tre mesi successivi l'assegnatario può però sanare la morosità ed in tal caso è reintegrato nel suo originario diritto.

L'acquirente decaduto ha comunque diritto alla restituzione delle somme versate, eccettuato quanto avrebbe dovuto pagare a titolo di affitto.

In caso di ritardo nei pagamenti, salvo l'applicazione della sanzione di decadenza dal diritto all'acquisto della proprietà, sono dovuti gli interessi compensativi nella misura del cinque per cento (5%) a norma dell'art. 1282 del codice civile senza costituzione in mora, interessi da liquidare a cura dell'Ente.

ART. 5° — L'acquirente dichiara di avere piena cognizione dei titoli giustificativi della proprietà dell'alloggio, ed esonera l'Amministrazione finanziaria dal produrne la legale documentazione.

ART. 6° — L'acquirente non potrà, ai sensi del primo comma dell'art. 8 della legge 27-4-1962, N. 231, alienare a qualsiasi titolo, anche parzialmente, l'alloggio se non siano trascorsi almeno quindici anni dalla data di stipula del contratto di vendita e sempre che sia stato pagato l'intero prezzo di cessione.

I contratti di alienazione stipulati in violazione del divieto di cui al precedente comma sono nulli di pieno diritto.

Ai sensi dell'art. 16, sesto comma, del D.P.R. 17-1-1959, N. 2, nel caso di trasferimento volontario dell'interessato, questi perde il diritto all'acquisto dell'alloggio. In tal caso il predetto ha diritto alla restituzione delle somme versate, eccettuato quanto egli avrebbe dovuto pagare a titolo di affitto.

ART. 7° — L'acquirente, ai sensi dell'art. 16, quarto comma, del D.P.R. 17-1-1959, N. 2 sostituito dall'art. 8, comma secondo della legge 27-4-1962, N. 231, ha facoltà di affittare l'alloggio nei casi previsti dal citato articolo



COPIA XEROGRAFICA

AUTENTICA

INCONSERVATORI

Dr. Maria Antonietta Castella



sedici e successive modificazioni, previo consenso del Provveditore alle Opere Pubbliche (OO. PP.) competente per territorio, all'uopo delegato con D.M. 8-1-1965, N. 172.

La domanda di autorizzazione all'affitto, redatta in carta da bollo, sarà inviata al competente Provveditore alle OO. PP., corredata dei documenti che comprovino i motivi per i quali viene chiesto il consenso.

Tale consenso si intenderà tacitamente accordato ove siano decorsi novanta (90) giorni dalla data di arrivo al Provveditore predetto della domanda senza che sia stata comunicata alcuna risposta.

La richiesta di atti per il completamento dell'istruttoria importa sospensione del termine suindicato sino al completamento medesimo.

ART. 8° — L'acquirente, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 17-1-1959, N. 2 non potrà conseguire, nè in affitto, nè in proprietà altro alloggio delle Amministrazioni ed Enti indicati nell'articolo uno del D.P.R. 17-1-1959, N. 2 e comunque costruito col contributo o concorso dello Stato.

I contratti stipulati in violazione del divieto di cui al primo comma del presente articolo sono nulli di pieno diritto.

ART. 9° — A decorrere dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente contratto di vendita, l'amministrazione dello stabile di cui fa parte l'alloggio oggetto del presente contratto passa al condominio costituito in base alle vigenti norme del Codice Civile.

L'acquirente entrerà a far parte del condominio stesso assumendo i diritti e gli obblighi previsti dal regolamento di condominio per gli altri condomini.

Fino a che il condominio non sia stato però formalmente costituito, l'amministrazione dello stabile di cui fa parte l'alloggio oggetto del presente contratto continuerà ad essere tenuta dall'Ente gestore al quale l'acquirente s'impegna di corrispondere una quota forfettaria dell'importo più avanti indicato per gli

Dr. Maria Antonietta Casella

sente contratto sono a carico esclusivo dello acquirente che accetta di soste-
nerle, con l'intesa di usufruire dei benefici fiscali di cui all'articolo venti-
quattro del D.P.R. 17-1-1959, N. 2 benefici che qui espressamente richiede.
Le parti autorizzano il Conservatore dei Registri Immobiliari a trascrivere il
presente atto. _____

Si dispensa lo stesso Conservatore dei Registri Immobiliari dallo iscrivere
ipoteca legale. _____

ART. 11° — Il presente contratto è valido e vincola l'acquirente da oggi,
mentre sarà vincolante per l'amministrazione finanziaria dal momento della
sua approvazione da parte dell'Intendenza di Finanza di Brindisi. _____

Il presente atto rimane depositato in atti del Notaio dottor VINCENZO

LOIACONO da Brindisi che ne autentica le firme. *Art. 12) Lo Spagnolo dichiara di conoscere, accettare e H:*

*servare incondizionatamente quanto stabilito nel disciplinare regolante il rifornimento di utenza dell'acqua e della luce sale
Brindisi, il di posto ed approvato dal Consiglio d'Amministrazione dell'ACP di Brindisi con delibera N° 1245 dell'11-7-1965
nonché le disposizioni che saranno emanate dallo stesso Consiglio di Amm. per la modifica del citato disciplinare.
Brindisi li 15 GIU. 1967*

Lo Spagnolo
Lo Spagnolo
Numero 90868 del Repertorio.

AUTENTICA DI FIRME

REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritto dottor VINCENZO LOIACONO, Notaio in Brindisi, iscritto
nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Lecce e Brindisi,

CERTIFICO

che, previa rinunzia con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, i signori:

1) - Dottor RINALDI Carmelo, nato il 25 luglio 1914

a Francavilla Fontana

Dirigente dell'UFFICIO DEL REGISTRO di Brindisi quale

rappresentante per legge dell'Amministrazione Finanziaria, domiciliato per la

Reso esecutivo con
Decreto n. 7816 in
data 11.7.1967 alla
Intendenza di finanze
di Brindisi -

SPECIFICA

Ruolo. . . L. 80

Onorario . L. 2920

Cassa Not. L. 730

Tassa Arch. L. 365

TOTALE L. 4095

carica presso la sede dell'Ufficio del Registro predetto;

2) - Grand'Uff. Com. te VALLARINO Ubaldo, nato il 16

giugno 1913 a La Spezia, domiciliato in Brindisi

qualè Presidente dell'ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI, e:

3) - SPAGNOLO Filippo, nato il 9 febbraio 1920 a

Brindisi e quì domiciliato alla via Trasimeno

della cui qualità e identità personale io Notaio sono certo, hanno apposto in

mia presenza la propria firma in calce, a margine del foglio intermedio e sugli

allegati del contratto che precede.

Richiesto in Brindisi addì quindici giugno millenovecento=

sessantasette-

[Handwritten signature]

UFFICIO REGISTRO - BRINDISI

Esatto Lire *Quattromilioni* Reg. n. 22 GIU. 1967

duecento al NO 5334 Mod. 4 Vol.

IL CASSIERE

IL DIRETTORE



IL DIRETTORE DI IMMOBILIARI
(Rinaldi Dr. Carmelo)



[Handwritten signature]
AUTENTICATA
IL CONSERVATORE
Della Notaio di Brindisi
Carmelo Rinaldi

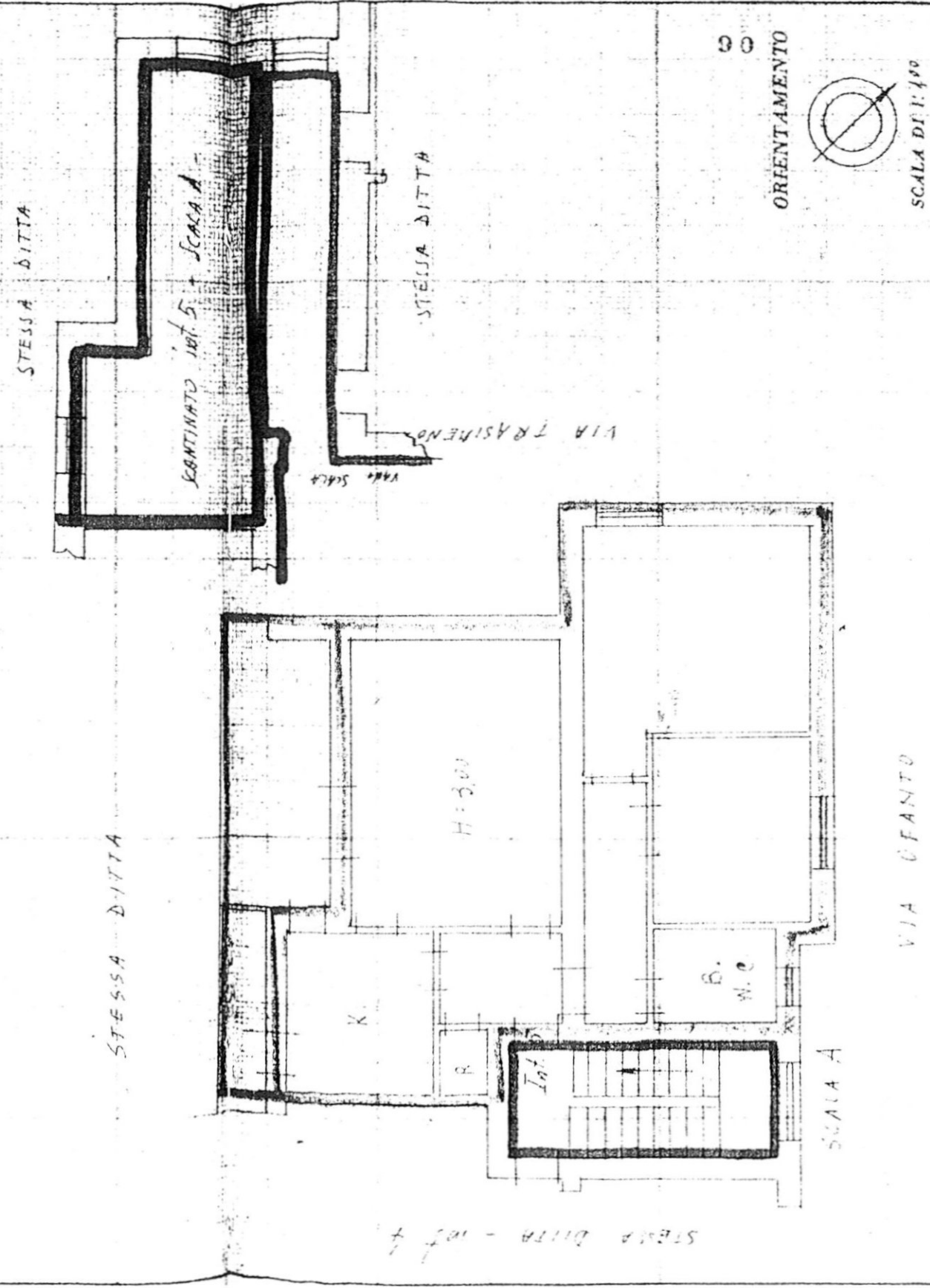
Allegato A
Repertorio 90848



COPIA XEROGRAFICA
AUTENTICA
IN CONSERVATORI
Dr. Maria Antonietta Cuccella



100
 (P/R)
 No. 100
 100



FACCIATA

PRIVA di

SCRITTURAZIONE



ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE
LECCE

ARCHIVIO NOTARILE LECCE	
BOLLETTA N.	342
DEL	28 SET. 2011
RICHIESTA	€ 0,01
RICERCA	€ 4,00
SCRITTURAZ.	€ 9,00
URGENZA	€ -
ON.COPIA	€ 9,00
BOLLO	€ -
TOTALE	€ 22,01
SPESE POSTALI	€ 1
TOTALE GENERALE	€
IL CAPO DELL'ARCHIVIO	
<i>[Signature]</i>	

con espense avventurate che quanto coberto in originali,
risulte in protetto in bianco e nero, e che le copie
delle planimetrie risultate condizionate delle
catture centrali dell'originale eletto effimere
e fin delle rilegature

Si certifica che la presente copia, riprodotta
xerograficamente, è conforme all'originale
esistente in questo Archivio Notarile; si com-
pone di NOVE - 9 - facciate -esclusa
la presente- di mezzi fogli SEMPlici e si
si rilascia al Sig. Franco Franco x d I.A.C.P. - BRINDISI
residente in BRINDISI

per uso VOLTURA CATASTALE
+ 100 le facciate n. 9 e 10 foglio intero

Lecce, 3 - OTT. 2011



IL CONSERVATORE
[Signature]
Dr. Maria Antonietta Gazzella